

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3944 del 08/07/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FEPPA1341 - EUROFORGE s.p.a. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale con variante sostanziale in Comune di S. Agostino (FE). Regolamento Regionale 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4121 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di FERRARA

Oggetto: PROCEDIMENTO FEPPA1341 - EUROFORGE s.p.a. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale con variante sostanziale in Comune di S. Agostino (FE). Regolamento Regionale 41/2001

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 12358 del 11/09/2006 con cui è stata rilasciata alla ditta Poppi Ugo Euroforge s.p.a. CF: 00655020386 la concessione preferenziale ex art. 50 comma 1 della L.R. n. 7/2004, valida fino al 31/12/2005, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo, ubicato su terreno su terreno di proprietà, identificato al Foglio 49 Mappale 33 N.C.T. Comune di S. Agostino (FE) ad uso Industriale, con portata massima complessiva pari a 4,7 l/s e per un quantitativo prelevabile annuo totale di 10.800 mc - Procedimento FEPPA1341;

- la domanda di rinnovo presentata dalla ditta Poppi Ugo Euroforge s.p.a., acquisita a prot. n. 1080752 del 29/12/2006, pervenuta entro i termini validi, pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

- la richiesta di Variante Sostanziale alla concessione presentata dalla medesima ditta in data 02/04/2014, acquisita a prot. n. 65782, con cui viene richiesto un maggiore quantitativo massimo prelevabile annuo da autorizzare, da aumentare a 16.000 mc/anno;

CONSIDERATO che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate prima del 01/05/2016;

PRESO ATTO che:

- Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale l'istruttoria è stata ricondotta al procedimento di nuova concessione che in questo caso, viste le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda, è quello della concessione ordinaria di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

- Con le istanze sopra richiamate è stata acquisita la documentazione tecnica necessaria alla procedibilità delle medesime e relative valutazioni istruttorie;

- la derivazione si trova all'esterno di aree di protezione speciale o di siti di importanza comunitarie ed all'esterno di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

DATO ATTO che

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in data 03/07/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti alla verifica;
- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 194 del 19/07/2014 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITO con prot. n. PGFE/2016/6723 del 29/09/2016 il parere positivo dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 41/2001;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 90 giorni dalla richiesta del parere da parte del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa prot. 301280 del 26/04/2016 senza avere ricevuto il parere della Provincia di Ferrara la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi della L. 124/2015 come chiarito nella medesima richiesta;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la derivazione è stata valutata con il metodo ERA (Direttiva Derivazioni) e risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario, come previsto dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con l'utilizzo indicato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso industriale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è quello minimo previsto per i prelievi superiori a 3.000 mc/anno;

VERIFICATO inoltre che:

- è stato corrisposto l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;
- in data 09/05/2025 la ditta ha versato **€ 730,17** a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato in precedenza nella misura di 1757,50, che deve essere quantificato in una annualità del canone di concessione secondo le vigenti disposizioni regionali;
- i canoni relativi agli anni pregressi risultano regolarmente versati;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la D.D.G n. 91/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede,

DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Poppi Ugo Euroforge s.p.a. (CF: 00655020386), nella persona del rappresentante P.T., la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante n° 1 pozzo/i identificato al Foglio49 Mappale 33 N.C.T. Comune di S. Agostino (FE), **con portata massima pari a 4,7 l/s e per un quantitativo prelevabile annuo di 16.000 mc - Procedimento FEPPA1341**;
2. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/05/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
3. **di stabilire** che la concessione è valida fino al 31/12/2034;
4. **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
5. **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
6. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

7. **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
8. **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - a. è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - b. è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
11. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

[Per Il Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni ARPAE di Ferrara **Dr. Marco Roverati**]
L'incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Acque
ARPAE SAC di Modena
Dott. Lorenzo Marchesini

ORIGINALE FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di FERRARA

POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Poppi Ugo Euroforge s.p.a. sede legale in Via Statale 321 S. Agostino (FE) C.F. 00655020386 codice procedimento **FEPPA1341**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **4,7 litri/s (portata media = 1 l/sec)**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **16.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso INDUSTRIALE

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. FEA1187
Dati catastali NCT Comune di S. AGOSTINO	Foglio 49 Mappale 33
Coordinate UTM-RER	X=686862 Y= 961561
Anno di costruzione	1985
Materiale colonna	Ferro
Diametro	170 mm
Profondità	130 m
Finestrature	Non note, presumibilmente plurifalda tra 80-90 e 112-130 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0620ER-DQ2-TPAPCS - "Transizione Pianura Appenninica-Padana"
Potenza elettropompa	n/d
Portata di esercizio	1,0 l/sec
Avampozzo	Presente, 158 x 158 cm parzialmente interrato (p = 78 cm)

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 2487,67;**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari all'importo di una annualità del canone e pertanto pari a **€ 2487,67;**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.2 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà:

- qualora non ancora installato, provvedere a dotare il pozzo di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e [ss.mm](#) ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del pozzo con il contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.
- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di **Modena** PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano

comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/86002 DEL 09/05/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.